



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 222 del 01/06/2021

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI IL 2.6.2021 DALLE ORE 14,50 ALLE ORE 17,00 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA 61° TROFEO FAUSTO COPPI

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- Vista l'istanza datata prot. n°: 7127 del 12/05/2021, con la quale la società ciclistica "ssd Sancascianese ciclismo srl" con sede a San Casciano Val di Pesa in via IV novembre 108, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica denominata "61° COPPA FAUSTO COPPI" in svolgimento il giorno **02 Giugno 2021** che interesserà strade comunali e provinciali all'interno dei centri abitati del Comune di San Casciano Val di Pesa;
- Vista l'autorizzazione n°: 1764 rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze in data 28/05/2021;
- Vista anche la richiesta di sospensione temporanea del traffico delle strade interessate dalla gara ciclistica;
- Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale e la tutela del patrimonio comunale ed al fine di consentire lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "61° COPPA FAUSTO COPPI";
- Visti gli artt. 6, 7 e 9 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
- Visto l'art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- Visto il Decreto n. 02 del 26/02/2021 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni.

ORDINA

che dalle ore 14:50 alle ore 17:00 o comunque sino al termine della manifestazione sportiva, del giorno 02 Giugno 2021 sia istituita la sospensione temporanea della circolazione stradale, all'interno dei centri abitati del Comune di San Casciano Val di Pesa, nelle seguenti strade interessate dal transito della gara ciclistica:

- **Centro abitato di San Casciano Val di Pesa (Capoluogo): parcheggio I Chischi, via G. di Vittorio, via 27 Luglio, via Montopolo, via dei Fossi, viale Pascoli (SR 2) e via Cassia (SR 2) e viale Corsini.**
- **Centri abitati di Calzaiolo e Bargino del Comune di San Casciano Val di Pesa: SR 2 Cassia tratti interni.**
- In ciascun punto del percorso la suindicata sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente **è fatto obbligo** a tutti i veicoli e pedoni provenienti da strade o aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi: di polizia, antincendio e pronto soccorso, in emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
- La sospensione della circolazione inizierà al passaggio del veicolo indicante "INIZIO GARA CICLISTICA" e permarrà sino al transito del veicolo indicante "FINE GARA CICLISTICA".

DISPONE

Altresì che:

siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;

siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano di sicurezza;

siano adottate dagli organizzatori tutte le cautele per la salvaguardia e l'incolumità sia dei concorrenti che degli spettatori;

sia garantito dall'organizzazione, un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;

prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuale ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;

sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un mezzo di soccorso e di un medico;

sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;

che a cura degli organizzatori dovrà essere data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata che non siano recate offese alla estetica delle strade ed alla economia ecologica;

che eventuali danni causati saranno a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, dovrà essere rimosso dagli organizzatori tuttocì che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data. I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Gli organizzatori vorranno curare la tempestiva ed adeguata diffusione del contenuto del presente provvedimento, onde consentire alla popolazione interessata di avere piena consapevolezza delle limitazioni all'ordinaria circolazione stradale qui disposte.

La presente Ordinanza sarà inviata a:

- **Stazione dei Carabinieri di San Casciano Val di Pesa;**
- **Stazione Carabinieri Forestali sede SCVP;**
- **Sede Misericordia di San Casciano in Val di Pesa;**
- **118 – sede Firenze;**
- **VVFF – sede Firenze;**
- **F.S. Busitalia Spa – Sede di Firenze;**
- **Assessorato viabilità comune SCVP.**
- **Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano Val di Pesa;**

Li, 01/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)